GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MARTEDI' 11 APRILE — NUM. 86

ASSOCIAZIONI.		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma .... „	9	17	32
	Per tutto il Regno .... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

La Camera dei deputati è convocata in pubblica seduta mercoledì 12 corrente, alle ore due pomeridiane.

Ordine del giorno:

1. Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sui diritti di autore (286);

2. Seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese (84);

Discussione dei disegni di legge:

3. Nuove spese straordinarie militari (277);

4. Ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (256);

5. Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno (258);

6. Modificazioni alla legge sul reclutamento (135);

7. Istituzione del tiro a segno nazionale (175);

8. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso (188);

9. Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea (171);

10. Ordinamento degli arsenali militari marittimi (165);

11. Riforma della legge provinciale e comunale (39);

12. Modificazioni della legge sulle Opere pie (145);

13. Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso (178).

Roma, 8 aprile 1882.

Il Presidente: D. FARINI.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 5 gennaio 1882:

Ad uffiziale:

Mauro cav. Maurino, colonnello commissario, direttore del Commissariato militare della divisione militare di Verona.
Radaelli cav. Luigi, colonnello, comandante il 5° regg. fanteria.
Matarelli cav. Alessandro, id., id. il 47° id.
Brocchi cav. Adolfo, colonnello commissario, direttore del Commissariato militare della divisione di Torino.
Parravicino cav. Gustavo, colonnello, direttore territoriale d'artiglieria in Venezia.
Poggio cav. Pietro, id., direttore della fabbrica d'armi di Brescia.
Brunetta d'Usseaux conte Enrico, id., comandante il 76° reggim. fanteria.
Ravioli cav. Giuseppe, id., direttore del Genio in Piacenza.
Pagano cav. Emilio, id., comandante il Collegio militare di Firenze.
Briganti cav. Donato, id., id. di Napoli.
Sferra cav. Enrico, id., comandante il 41° regg. fanteria.
Graziani cav. Augusto, id., id. il 83° id.
Bruti cav. Bruto, id., id. il 6° regg. bersaglieri.
Crociani cav. Italo, id., id. il 26° regg. fanteria.

LEGGI E DECRETI

Il N. **CCCCXXXIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 27 luglio 1881 del Consiglio comunale di Alatri, concernente il nuovo reparto della tassa di famiglia, stata approvata dalla Deputazione provinciale di Roma il 17 ottobre stesso anno;

Vista la deliberazione 24 novembre successivo di quella Giunta municipale che stabilisce la decorrenza e la durata del reparto anzidetto;

Visto l'art. 10 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia romana;
Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Alatri ad applicare, per il triennio 1882-1884, la tassa di famiglia col massimo di lire 150, e di ripartirla in conformità alla deliberazione presa da quel Consiglio comunale il 27 luglio 1881.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1882.

UMBERTO

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Num. **CCCCXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 novembre 1881 della Deputazione provinciale di Palermo, che approva quella del 27 settembre precedente del Consiglio comunale di Polizzi Generosa, concernente l'aumento del massimo della tassa di famiglia;
Visto il regolamento per l'applicazione della tassa medesima nei comuni della provincia di Palermo;
Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Polizzi Generosa ad applicare, pel solo corrente anno, la tassa di famiglia col massimo di lire duecento e di ripartirla in conformità alla deliberazione presa da quel Consiglio comunale il 27 settembre 1881.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Num. **CCCCXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 28 novembre 1881, del Consiglio comunale di Reggio Calabria, concernente l'aumento della tassa di famiglia, stata approvata da quella Deputazione provinciale il 6 dicembre successivo;
Visto l'art. 2 del regolamento per l'applicazione della tassa medesima nei comuni della provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Reggio Calabria ad applicare, dal primo del corrente anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 250, in conformità della deliberazione presa da quel Consiglio comunale il 28 novembre 1881.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Num. **CCCCXLIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,
Visto il testamento olografo del 4 settembre 1879, con cui il fu dottor Gioacchino Oddo disponeva che dal suo patrimonio fossero prelevate 800 onze, pari a lire italiane 10,200, ed impiegate al 6 per cento fosse la relativa rendita distribuita ai poveri del comune di Sambuca Zabut;
Vista l'istanza colla quale l'esecutore testamentario e gli amministratori della pia Fondazione designati dal testatore domandano che ad essa venga conferita la personalità civile;
Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale del 20 dicembre ultimo decorso;
Visti la legge ed il regolamento sulle Opere pie;
Sentito il Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Opera pia fondata in Sambuca Zabut (Girgenti) dal fu dott. Gioacchino Oddo col precitato testamento è costituita in Corpo morale.

Art. 2. Entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto verrà dall'Amministrazione dell'Opera pia presentato alla Nostra approvazione il relativo statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Num. 686 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi in vigore circa le attribuzioni e l'ordinamento del servizio sanitario per l'esercito e per gli stabilimenti penali del Regno;

Considerato che per la speciale ubicazione della colonia penale agricola di Castiadas, in provincia di Cagliari, male si riesce a provvedere al servizio sanitario di quello stabilimento, se non si affida a qualche medico militare;

Considerato che si tratta di un servizio dipendente esclusivamente dall'Amministrazione carceraria, e che quindi all'Amministrazione stessa vuolsi accollare la spesa relativa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno (Presidente del Consiglio dei Ministri) e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il servizio sanitario della colonia penale agricola di Castiadas dal Nostro Ministro della Guerra sarà posto a disposizione di quello dell'Interno un tenente medico del corpo sanitario militare.

Questo ufficiale si intenderà in eccedenza ai quadri organici in vigore per il corpo stesso.

La spesa relativa sarà imputata a carico del Ministero dell'Interno e prelevata dal fondo inscritto al capitolo 42.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° aprile 1882.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1882.

UMBERTO.

FERRERO.
DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 687 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 150 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, per la navigazione a vapore sui laghi di Garda e d'Iseo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la navigazione a vapore sui laghi di Garda e d'Iseo.*

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Qualunque piroscafo che navighi sui laghi di Garda e d'Iseo è sempre soggetto alla sorveglianza superiore governativa sia riguardo alla sicurezza della navigazione, sia per ciò che riflette l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari della pubblica sicurezza e delle finanze dello Stato.

Art. 2. Gli agenti della pubblica sicurezza e delle finanze hanno sempre diritto di accedere sui piroscafi destinati al pubblico servigio per ispezionarli per tutto ciò che concerne la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 3. A bordo di ogni piroscafo in navigazione sarà a cura e sotto la responsabilità dei rispettivi proprietari mantenuto un abile capitano, munito di regolare patente, rilasciata dalla competente autorità governativa, col conveniente esperimentato equipaggio e numero d'impiegati governati da un regolamento interno di disciplina, da essere previamente comunicato alle Prefetture delle provincie interessate per l'approvazione e riportarne il *visto* prima di essere posto in esecuzione.

Art. 4. In ogni piroscafo dovrà esservi un registro speciale a pagine numerate e cifrate e portante il nome del battello sul quale ogni passeggero potrà liberamente scrivere i propri reclami circa il servizio.

Detto registro sarà sempre a disposizione delle autorità governative per le loro ispezioni.

Art. 5. Apposito avviso, da tenersi sempre affisso nelle sale del piroscafo, avvertirà il pubblico della esistenza presso il capitano del registro di cui il precedente articolo 4.

L'avviso stesso conterrà un sunto delle principali discipline da osservarsi a bordo.

Art. 6. I piroscafi nelle loro corse ordinarie hanno l'obbligo assoluto di attenersi esattamente all'orario stabilito ed annunciato al pubblico; e sempre che le condizioni del lago lo permettano dovranno approdare ai pontili dei porti. L'orario sarà affisso a bordo in luogo visibile a chiunque.

Art. 7. Nell'esercizio della navigazione a vapore sarà osservato il massimo riguardo per non incagliare, rendere difficile o pericolosa la navigazione dei natanti a vela od a remi ed il loro approdo alle spiaggie e nei porti.

L'autorità governativa potrà sempre ingiungere speciali cautele, sia per le diverse stazioni, sia per determinate località.

Art. 8. I pontili per le operazioni d'imbarco e di sbarco dovranno essere comodi e sicuri e muniti in ambe le sponde di valide sbarre.

Le barche d'imbarco e sbarco per e dai piroscafi saranno comode e solide.

Di giorno isseranno in servizio apposita bandiera di distinzione; di notte, o in tempo di nebbie, terranno acceso un fanale.

Il loro numero e la loro capacità sarà corrispondente al numero di passeggeri ed alla quantità di merci da imbarcarsi e da sbarcarsi.

È severamente vietata ogni agglomerazione di persone o di merci eccedente la capacità del natante a remi.

A tale scopo i piroscafi dovranno tenere ed issare per tempo se-

guali o bandiere speciali ogni qual volta il numero dei passeggeri, merci e bagagli da scaricare superi la capacità della barca di servizio ordinario.

Il carico, ossia la massima immersione permessa per cadauna barca di servizio, dovrà essere marcata mediante linee continuate, o mediante tre segni ben visibili, uno a poppa, uno a prora, e l'altro nel mezzo ad ambedue le sponde della barca.

Le indicazioni della massima immersione devono trovarsi a centimetri 38 (trentotto) sotto il punto più depresso del bordo delle barche, della portata da 100 (cento) a 300 (trecento) quintali; di centimetri 32 (trentadue) per quelle da 75 (settantacinque) a 100 (cento) quintali; e di centimetri 28 (ventotto) per quelle di portata minore di quintali 75 (settantacinque).

Art. 9. Ogni piroscafo in corsa deve essere munito di almeno un solido e sicuro canotto di salvataggio, cogli occorrenti attrezzi, e fornito a sufficienza di gomene e di ancore, di fischio a vapore, di una campana, e di cerchi di sugheri, denominati *salvavita*, non che di un assortimento di bandiere per i segnali.

Art. 10. È vietato di caricare sui piroscafi conducenti passeggeri, polveri piriche, petrolio, nitro-glicerina, ed in generale ogni merce pericolosa e facilmente accendibile.

Il trasporto di consimili merci è solamente tollerato, mediante barche rimorchiate a buona distanza dal piroscafo.

Art. 11. Le merci contenenti sostanze velenose o in qualche modo nocive dovranno essere caricate sui piroscafi bene imballate ed in luogo appartato. Per i cani che non vengano tenuti sulle braccia dai proprietari rispettivi, o non siano muniti di museruola, e per le bestie feroci o pericolose, sarà provveduto a bordo, mediante apposito e sicuro luogo chiuso. Anche gli animali bovini od equini saranno divisi dai passeggieri mediante sicure sbarre.

CAPO II.
Disposizioni speciali.

Art. 12. Per massima generale due piroscafi che si incontrino devono rispettivamente tenersi sulla propria destra.

Art. 13. Ogni piroscafo che ne oltrepassa un altro deve governare in modo da non imbarazzargli la rotta.

Art. 14. Quando un piroscafo venisse in una traversata ad incontrarsi con una barca a vela od a remi, deve schivarla navigando dalla parte del vento.

Art. 15. Alle stazioni i piroscafi approdano secondo l'ordine del loro arrivo.

Accadendo che due o più piroscafi arrivino contemporaneamente al medesimo scalo, quelli in corsa discendente hanno la precedenza sugli altri in corsa ascendente, e fra quelli di una corsa in una medesima direzione precede il piroscafo che fa il servizio ordinario della posta.

Art. 16. È vietata ogni gara di corsa tra piroscafo e piroscafo.

Art. 17. Se due piroscafi in rotta opposta l'uno all'altro arrivano simultaneamente alla medesima stazione ed approdano ai rispettivi scali, quello che prima si allontana dal proprio approdo dà un segnale col fischio e colla campana, e l'altro deve attendere, per abbandonare il proprio scalo, che sia libero il passaggio.

Art. 18. Nel caso che due piroscafi in direzione parallela o convergente raggiungano contemporaneamente i rispettivi scali in una medesima stazione, quello che ha il proprio scalo più vicino a sè ha la precedenza nell'approdare, e l'altro deve rallentare la velocità ed arrivare al proprio approdo, governandosi in modo da non incagliare menomamente le manovre di quello che ha diritto alla precedenza d'approdo.

In questo caso il primo manovra quanto è possibile verso sponda, ed il secondo verso il largo.

Art. 19. Arrivando al medesimo approdo due piroscafi contemporaneamente, l'uno in corsa ordinaria e l'altro in corsa straordinaria, la precedenza è devoluta al primo. Il piroscafo in corsa straordinaria deve tenersi in posizione da non incagliare le manovre dell'altro piroscafo necessarie per la sua partenza dallo scalo.

Art. 20. Allorchè due piroscafi raggiungono simultaneamente una stazione servita da barche devono tenersi a manovrare a distanza sufficiente da non nuocersi scambievolmente o rendere disagevoli o pericolose le mosse delle imbarcazioni.

Art. 21. Trovandosi un piroscafo appoggiato allo scalo di una stazione estrema per attendervi l'ora della partenza, sopraggiungendone un altro, quando lo consenta lo stato del lago, e non siavi pericolo manifesto di avarie, deve dar passaggio sul proprio ponte alle persone, ai bagagli ed alle merci dell'ultimo arrivato, il quale farà precedere al suo avvicinarsi un segnale colla campana o col fischio.

Art. 22. Incontrandosi due piroscafi di notte ed in tempo di fitta nebbia o nevicata, debbono entrambi, secondo i casi, o rallentare la corsa o fermare la macchina finchè sia stata accertata la rispettiva direzione.

Art. 23. I piroscafi al loro passaggio in prossimità delle punte o capi navigheranno in modo da lasciar libero ad altro piroscafo o barca che potesse sopraggiungere la diritta che loro spetta, e segnaleranno con ripetuti fischi il loro imminente passaggio.

Art. 24. I piroscafi entrando ed uscendo dai porti e bacini circostanti debbono rallentare sensibilmente la loro velocità normale e segnalare il loro arrivo e la partenza con ripetuti fischi o con frequenti rintocchi di campana nei casi di difficili circostanze meteoriche o di straordinaria affluenza di barche.

Art. 25. Nei porti principali è rigorosamente vietato lo scarico nelle acque delle materie di espurgo e di pulimento dei vapori; esse debbono essere scaricate fuori dai porti e lungi dalla loro imboccatura. Il regolamento previsto all'art. 3 designerà quali siano i porti principali.

Art. 26. Ogni piroscafo è obbligato, potendo, a prestare soccorso ad un altro piroscafo, o barca pericolante.

Art. 27. In caso di pericolo deve il capitano di un piroscafo provvedere, anzitutto, al salvataggio dei passeggeri.

Art. 28. Ogni piroscafo in viaggio deve, di notte, od in tempo di nebbia o di nevicata, portare un fanale a luce naturale sull'alto di un'antenna a prora, un fanale a luce verde sulla parte esterna del tribordo (destra da poppa a prora), ed un fanale a luce rossa sulla parte esterna del babordo (sinistra da poppa a prora).

I piroscafi ancorati in acque aperte devono tenere di notte un fanale a luce naturale, collocato sopra un'antenna a prora.

Art. 29. Tutti i fanali debbono essere costruiti e mantenuti in guisa che il lume risplenda uniforme, vivido e senza rifrazione.

I fanali colorati rossi e verdi debbono essere muniti internamente di paralumi, in modo da impedire che la luce di quello a destra possa essere veduta da chi trovasi a sinistra e viceversa, ma l'una e l'altra luce debbono essere vedute contemporaneamente sul davanti della linea della chiglia.

Art. 30. Se due piroscafi in moto corrono l'uno sull'altro a rotte opposte, o quasi opposte, e che vi sia pericolo di abbordo, cioè, se di giorno, ciascuno di essi vede gli alberi dell'altro proiettarsi in una stessa direzione coi propri, e se di notte ciascuno di essi vede i fanali dell'altro in corrispondenza coi propri, ogni piroscafo deve accostarsi alla propria diritta, in modo da andare a passare sulla sinistra dell'altro.

CAPO III.
Responsabilità e penalità.

Art. 31. I concessionari della navigazione a vapore sono responsabili anche del servizio dei battelli e delle barche che ope-

rano l'imbarco e lo sbarco per e dai piroscafi di passeggeri, bagagli e merci.

Art. 32. Le trasgressioni al presente regolamento, che non siano contemplate e punite da leggi speciali, saranno soggette alle pene di pulizia di cui all'articolo 35 del Codice penale.

L'autorità governativa potrà anche sospendere temporaneamente gli effetti della concessione, ed anche revocarla.

Roma, lì 13 marzo 1882.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Numero 677 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 26 marzo 1873, n. 1332 (Serie 2ª);
Veduto il R. decreto 5 aprile 1877, n. 3787 (Serie 2ª);
Veduto il R. decreto 6 marzo 1881, n. 97 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per ragioni di servizio è fatta facoltà al Ministro della Istruzione Pubblica di trasferire, nominare e promuovere gli impiegati delle singole carriere dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione ai diversi gradi e stipendi nel personale delle segreterie delle Regie Università; e gli impiegati delle segreterie universitarie nel personale dell'Amministrazione centrale. In tali casi il Ministro può accordare dispensa dalle condizioni stabilite dai Reali decreti 5 aprile 1877, num. 3787, e 26 marzo 1873, numero 1332.

Art. 2. L'articolo 4 del R. decreto 5 aprile 1877, num. 3787, è modificato nel modo seguente:

La nomina dei segretari e degli economi è fatta per merito da determinarsi, ove occorra, anche per mezzo di concorso, fra i vicesegretari, i quali tengano l'ufficio da tre anni almeno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1882.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 25 dicembre 1881:

Bova Ernesto, applicato di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria, nominato contabile con lo stipendio annuo di lire 2500, a decorrere dal 1° gennaio 1882.

Con RR. decreti del 9 marzo 1882:

Partanna Tiburzio, già direttore di 4ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo in seguito a sua domanda;
Villanova dott. Girolamo, già sanitario id., id. id.;

Con RR. decreti del 13 marzo 1882:

Cuscianna Vincenzo, volontario nell'Amministrazione carceraria, nominato applicato di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire 1500, a decorrere dal 1° aprile p. v.;
Ferrarini Carlo, id. id., id. id.

S. M., *sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con decreti Reali 9 febbraio 1882, ed in seguito di esame:

Per merito:

Matteucci Raffaele e Zacchi Pietro, ingegneri allievi, promossi ingegneri di 3ª classe;

Per idoneità:

Donzelli Domenico, Maffezzini Amatore, Molinari Giovanni, De Pretto Augusto, Rossi Luca, Pullini Amerigo, Ghersi Adolfo e Tramontani Domenico, ingegneri allievi, promossi ingegneri di 3ª classe;

E per merito distinto:

Cappai Giuseppe, aiutante di 1ª classe, promosso ingegnere di 3ª classe.

Con decreto Reale del 2 marzo 1882:

Marchesano Saverio, Carcano Giacomo, Pizzamiglio Amilcare, Bersani Dossena Pietro, Branchini Antonio e Ferrini Ernesto, ingegneri di 2ª classe, promossi ingegneri di 1ª classe;
Robuschi Gaetano, Alberici Giuseppe, Banandi Francesco, Cantoni Giuseppe, Ferlosio Alfonso, Brusa Giacomo, Orlandi Cardani Giuseppe e Guareschi Antioco, ingegneri di 3ª classe, promossi ingegneri di 2ª classe;
Biglieri Annibale e Di Mauro Alberto, ingegneri allievi, promossi ingegneri di 3ª classe;
Prosdocimi Andrea e Laguri Camillo, aiutanti di 3ª classe, promossi aiutanti di 2ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 9 al 30 marzo 1882:

Xarra Antonino, primo segretario nell'Intendenza di Girgenti, traslocato in quella di Trapani;
Comi Enrico, segretario id. di Piacenza, id. di Milano;
Pioppi dott. Pietro, vicesegretario id. di Parma, id. di Novara;
Fantoli Carlo, id. id. di Novara, id. di Parma;
Riccardi Teresio, id. id. di Pesaro, id. di Aquila;
Bergamaschi Severino, id. id. di Aquila, id. di Pesaro;
De Laurentiis Carlo, vicesegretario di 3ª classe, in aspettativa, richiamato in servizio nell'Intendenza di Caserta;
Melis Ernesto, nominato per merito d'esame vicesegretario di 3ª cl. nell'Intendenza di Grosseto;
Tocci Carlo, id. id. di Napoli;
Brocco cav. Giovanni, primo ragioniere nell'Intendenza di Udine, traslocato in quella di Verona;
Pittoni cav. Leonardo, id. id. di Siracusa, id. di Udine;
Giandotti Giovanni, segretario di ragioneria di 1ª classe id. di Como, collocato a riposo in seguito a sua domanda;
Noto Giuseppe, id. id. di Napoli, traslocato in quella di Catania;
Caviglia Giuseppe, vicesegretario di ragioneria di 2ª classe id. di Cuneo, nominato per merito d'esame segretario di ragioneria di 2ª classe ivi;
Mazotti Luigi, id. di 3ª classe id. di Brescia, traslocato in quella di Lucca;
Garbin Silvio, nominato per merito d'esame vicesegretario di ragioneria di 3ª classe nell'Intendenza di Potenza;

Pili Cesare, ufficiale di scrittura di 1ª classe nell'Intendenza di Genova, collocato a riposo in seguito a sua domanda;
Crema Giuseppe, ufficiale di scrittura id. di Salerno, traslocato in quella di Avellino;
Dino-Guida Emilio, id. id. di Avellino, id. di Salerno;
Fasola Cesare, id. id. di Cuneo, id. di Novara;
Delitala Francesco, già vicesegretario di ragioneria, nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe nella Intendenza di Potenza;
Boeri Carlo, già ricevitore del registro, id. id. di Potenza;
Crescenzi Emidio, abilitato per esame, id. id. di Ascoli;
Del Zoppo Ignazio, id., id. id. di Chieti;
Agostinelli Arnaldo, id., id. id. di Ancona;
Calvi Casimiro, id., id. id. di Bergamo;
Galantini Cesare, archivista di 1ª classe nell'Intendenza di Roma, collocato a riposo in seguito a sua domanda;
Buzzi Francesco, id. id. di Vicenza, id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione delle Imposte dirette e del Catasto:*

Con RR. decreti 26 marzo 1882:

Perini cav. Giovanni Maria, agente superiore di 2ª classe, promosso alla 1ª classe;
Rossi Luigi e Diaferia Domenico, agenti di 1ª categoria, 2ª classe, promossi alla 1ª classe;
Boggio Giovanni e Astolfoni Alessandro Gio. Battista, agenti di 2ª categoria, 2ª classe, promossi per merito d'esame ad agenti di 1ª categoria, 2ª classe;
Costa Antonio Maria, Congiu Efisio e Dovera Francesco, agenti di 2ª categoria, 2ª classe, promossi alla 1ª classe;
Odone Domenico, Scolari Egidio, Ottolenghi Giuseppe, Milanesi Carlo, Montaldi Paolo e Margaria Gio. Luigi, agenti di 2ª categoria, 3ª classe, promossi alla 2ª classe;
De Sarlo Giovanni, Carbone Raffaele, Gogioso Pietro, Tibaldi Giuseppe, Nobis Ottorino e Lucignano Ernesto, aiuti agenti, promossi per merito d'esame ad agenti di 2ª categoria, 3ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreti del 9 febbraio 1882:

Sono accettate le dimissioni presentate da
Marchiani Luigi, dall'ufficio di vicepretore del mandamento Molo in Genova;
Zenoni Giuseppe, id. id. di Borgomanero;
Campione Carlo, id. id. di Trani;
Manfredini Cipriano, id. id. di Bozzolo;
Varalda Teofilo, id. id. di Vercelli;
Rastelli Edoardo, vicepretore presso il 4° mandamento di Firenze, dispensato da ulteriore servizio;
Sabelli Luigi, id. di Agnone, dispensato da tale ufficio;
De Camillis Giacomo, vicepretore comunale in Colle d'Anchise, circondario di Campobasso, esonerato da tale ufficio;
Gila Pietro, conciliatore del comune di Crova, circondario di Vercelli, id.;
Closellinaz Francesco, id. di Roisan, circondario di Aosta, destituito da tale ufficio;
Accatatis Cesare, pretore del mandamento di Castrovillari, tramutato al mandamento di Spezzano Albanese;
De Cicco Francesco, id. di Cassano al Jonio, id. di Castrovillari;
Dall'Oglio Michelangelo, id. di Spezzano Albanese, id. di Cassano al Jonio;
Menniti Franco Francesco, id. di Taverna, id. di Savelli;
Milani Viviano, id. di Savelli, id. di Taverna;
Gabutti Gualtiero, id. di Favara, id. Palazzo Reale in Palermo;
Aldisio Giorgio, id. di Bisenti, id. di Favara;
Galvagni Eugenio, id. di Siniscola, id. di Rende;
Gianni Saverio, vicepretore a Noepoli, id. di Siniscola, con incarico di reggere l'ufficio durante la mancanza del titolare;
Elmi Elmo, id. di Montevarchi, id. al 4° mandamento di Firenze;
Gatti Edoardo, id. di Tortona, id. al 2° mandamento di Alessandria;
Pagella Carlo, avvocato, nominato vicepretore del mandamento di Bassignana;
Cittadini Achille, id., id. di Candia Lomellina;
Talice Giovanni, id., id. Prè in Genova;
Rotondo Alfonso, id., id. di Trani;
Beretti Giovanni, notaio, id. di Carpineti;
Vargin Francesco, id., id. di Serramanna;
Poleschi Pietro, già vicepretore del mandamento di Piazza al Serchio, nuovamente nominato vicepretore dello stesso mandamento;
Biasioli Luigi, già vicepretore del mandamento di Adria, stato dispensato da tale ufficio a sua domanda con R. decreto del 5 gennaio 1882, nuovamente nominato vicepretore dello stesso mandamento di Adria;
Cocumelli Pietro, nominato vicepretore del mandamento di Ferentino;
Zuccolini Antonio, id. del 2° mandamento di Padova;
Fer Attilio, id. di Pinerolo;
Cicogna Francesco, id. del 2° mandamento di Venezia;
De Grazia Antonio, id. di Rodi;
Vaggi Antonio, id. di Orvieto;
Solyma Domenico, id. di Pace in Messina;
Bruno Vittorio, id. di Locana;
Guelfi Domenico, id. di Giuncarico;
Beltrami Angelo, conciliatore in Borgomanero, id. di Borgomanero, rimanendo dispensato dall'ufficio di conciliatore.

MONTE DELLE PENSIONI

per gli insegnanti pubblici nelle Scuole elementari, istituito colla legge 16 dicembre 1878, n. 4646, amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti

Situazione al 31 marzo 1882.

DARE.

Capitale impiegato in rendita consolidata 5 per cento . . . . L.	5,383,063 67
Contributi scaduti, rimasti da versarsi dai comuni nelle rispettive Tesorerie provinciali . . »	170,869 97
Cassa dei Depositi e Prestiti in conto corrente »	375 20
L.	5,554,308 84

AVERE.

Attivo netto costituito fino al 31 marzo 1882, per far fronte al pagamento delle pensioni, le assegnazioni delle quali incominceranno col 1° gennaio 1889 . . . . L.	5,554,308 84

Roma, addì 5 aprile 1882.

Il Direttore Capo della Ragioneria
CERESOLE.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Demanio

Prospetto *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			Prezzo	
		Ettari	Are	Cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di marzo del 1882	268	504	91	12	363,732 47	416,213 60
Nei mesi precedenti dell'anno 1882	368	1294	70	27	661,560 54	790,999 68
Nell'anno in corso	636	1799	61	39	1,025,293 01	1,207,213 28
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto il 1881	136993	580964	17	48	440,477,965 41	564,010,906 98
Totali dal 26 ottobre 1867 a tutto marzo 1882	137629	582763	78	87	441,503,258 42	565,218,120 26

Roma, addì 8 aprile 1882.

Per il Direttore Capo della Divisione VI
F. Canali.

Il Direttore Generale
Tesio.

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

Notificazione *di apertura di un esame di concorso a dodici posti di allievo commissario nel corpo di Commissariato militare marittimo.*

È aperto un esame di concorso per la nomina di dodici allievi commissari nel corpo di Commissariato militare della R. Marina con lo stipendio di annue lire 1800. Tale esame avrà luogo presso il Ministero della Marina avanti apposita Commissione e principierà il 22 maggio corrente anno.

A tale esame saranno ammessi sottufficiali della R. Marina e giovani borghesi, che comprovino il possesso delle condizioni qui appresso indicate.

Gli aspiranti borghesi dovranno far pervenire, non più tardi del 5 maggio detto, al Ministero della Marina (Segretariato generale, divisione 1ª), la loro domanda scritta su carta da bollo di una lira, indicando in essa, con precisione, il luogo del domicilio.

Gli aspiranti militari, non più tardi parimente della detta epoca, la dovranno far pervenire invece per via gerarchica.

Dei dodici posti pei quali si bandisce il concorso, una metà sarà conferita ai sottufficiali ed una metà ai borghesi. A tale scopo dalla Commissione esaminatrice saranno fatte due distinte classifiche, e, secondo i punti di merito, i concorrenti saranno fusi in una, nella quale dovranno, pei primi dodici, risultare approvati sei sottufficiali e sei borghesi.

Le condizioni che si richieggono per essere ammesso al concorso sono le seguenti:

Pei sottufficiali.

a) Essere di condotta esemplare;
b) Non oltrepassare il 36° anno di età;
c) Contare tre anni di servizio nel grado di sottufficiale;
d) Essere celibi od in caso contrario soddisfare agli obblighi imposti dai regolamenti in vigore pei matrimoni degli ufficiali.

Pei borghesi.

e) Essere cittadino italiano;
f) Avere età non minore di anni 20, nè maggiore di 28;
g) Presentare attestato di buona condotta;
h) Avere compiuto gli studi secondari in un Liceo od in un Istituto tecnico del Regno e di averne conseguito il relativo attestato di licenza;
i) Avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo;
j) Essere celibe o se ammogliato soddisfare alle condizioni imposte alla lettera *d*);
k) Esito di leva per coloro la cui classe ha potuto concorrervi.

L'esame consterà di prove scritte e di orali, e verterà sulle seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana;
Lingua francese, o inglese, o tedesca;
Codice di commercio per la parte relativa alle lettere di cambio ed al commercio marittimo;
Notizie generali della storia antica e della storia moderna universale;
Geografia fisica e politica;
Aritmetica teorico-pratica e geometria piana e solida;
Scrittura a partita doppia.

A parità di merito, sarà titolo a preferenza il possesso di un diploma di laurea ottenuto in una Facoltà qualsiasi presso una Università dello Stato.

Non sarà ammesso agli esami chi non abbia una calligrafia chiara e di regolare aspetto.

I programmi dettagliati del detto esame si possono avere presso i Comandi in capo di dipartimento marittimo (Spezia-Napoli-Venezia).

La nomina ad allievo commissario di quei candidati pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare non sarà definitiva se non dopo tre mesi di prova favorevole a bordo delle navi dello Stato.

Ai candidati che avranno riportato la nomina verranno rimborsate quelle spese propriamente dette di viaggio che eventualmente avessero potuto incontrare considerandoli come allievi commissari.

Roma, 16 marzo 1882.

Per il Segretario generale: G. MARTINEZ.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto il concorso a sei assegni, di lire tremila ciascuno, per istudi di perfezionamento in Università straniere, per un anno, a cominciare dal 1° di novembre 1882.

Possono concorrere solo i giovani laureati che abbiano conseguito questo grado nelle Università del Regno, da un anno almeno, e da non più di quattro anni, alla fine dell'aprile p. v., che è il termine per la presentazione delle domande.

Il concorso sarà fatto per mezzo di Memorie originali, da presentarsi, insieme con la domanda e col diploma di laurea, non più tardi del 30 aprile. E nella domanda il concorrente deve pur dichiarare in quale ramo di scienza vuole perfezionarsi.

Roma, il dì 31 marzo 1882.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Diritto romano *vacante nella R. Università di Genova.*

Essendo vacante la cattedra di *Diritto romano* presso la Regia Università di Genova, si avvertono coloro che intendono concorrervi di voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità all'insegnamento di detta materia, e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli, e dove questi non si trovassero sufficienti per l'elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli quali tra i concorrenti possano essere ammessi ad una prova d'esame. In quest'ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso scade col giorno 9 agosto prossimo.

Ogni domanda inviata dopo quell'epoca sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, 6 aprile 1881.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Chimica farmaceutica e tossicologia *vacante nella R. Università di Bologna.*

Essendo vacante la cattedra di *Chimica farmaceutica e tossicologia* presso la R. Università di Bologna, si avvertono coloro che intendono concorrervi di voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità allo insegnamento di detta materia e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli, e dove questi non si trovassero sufficienti per la elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli quali tra i concorrenti possono essere ammessi ad una prova di esame. In quest'ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso scade col 10 agosto prossimo.

Ogni domanda inviata dopo quell'epoca sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, l'8 aprile 1882.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta num. 4825, in data 7 novembre 1881, rilasciata dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, Sede di Roma, per il deposito di tre cartelle del consolidato 5 per 100, per la complessiva rendita di lire 40, esibite pel cambio decennale dal signor Luigi Frugoni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, le nuove cartelle saranno consegnate al detto signor Luigi Frugoni, senza l'obbligo della esibizione della detta ricevuta, la quale rimarrà senza valore.

Roma, 28 marzo 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

(2ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 2585, in data 1° settembre 1881, rilasciata dalla Banca Nazionale, sede di Palermo, per il deposito di quattro cartelle del consolidato 5 per cento, per la complessiva rendita di lire 325, esibito pel cambio decennale dal signor Giorgio D'Angelo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, le nuove cartelle saranno consegnate al detto signor Giorgio D'Angelo, senza obbligo di esibire la detta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 marzo 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

Fogli di Supplemento a questo numero contengono il *Codice di commercio pel Regno d'Italia*, annesso alla legge 2 aprile 1882, N. 681 (Serie 3ª), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1882, N. 82.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In una delle ultime sedute della Camera dei comuni inglese, il signor Mundella ha esposto il bilancio dell'istruzione pubblica per l'Inghilterra e per il paese di Galles.

Per l'esercizio 1882-1883 questo bilancio si eleva a circa 89 milioni di franchi, cioè di quasi tre milioni più che nell'esercizio precedente. L'aumento deve essere principalmente impiegato nell'accrescere le sovvenzioni accordate alle scuole esistenti.

Il governo calcola che con questo aumento di bilancio il numero degli allievi delle scuole aumenterà quest'anno di 140 mila. Le scuole pubbliche oggi giorno sono capaci di accogliere 4 milioni 389 mila ragazzi. Però l'anno scorso il numero delle iscrizioni ha superato appena i 4 milioni. I quadri di presenza dimostrano che in media un milione e 200 mila fanciulli mancano alle lezioni un giorno per l'altro.

L'anno scorso gli scolari aumentarono di 150 mila, men-

trechè in ragione di popolazione questo aumento non avrebbe dovuto superare i 50 mila.

La Camera votò un credito di 55 milioni per compiere la somma necessaria all'istruzione pubblica in Inghilterra e nel paese di Galles durante il corrente esercizio, ed ha rinviato ad un'altra sessione l'esame degli ulteriori crediti chiesti dal governo.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica una lettera di ringraziamento che il principe di Bismarck ha indirizzata alle persone che gli hanno inviato le loro felicitazioni in occasione dell'anniversario della sua nascita.

La lettera porta la data di Friedrichsruhe, 6 aprile, ed è concepita in questi termini:

" La benevolenza che mi fu manifestata da ogni parte, in occasione dell'anniversario della mia nascita, mi ha vivamente rallegrato.

" La fatica che provo ora nello scrivere, e il gran numero di felicitazioni che ho ricevuto, mi impediscono, con mio sommo rincrescimento, di rispondere ad ogni lettera.

" Prego adunque tutte le persone che mi hanno manifestato la loro simpatia, di avere la bontà di considerare queste linee come l'espressione della mia riconoscenza. „

Il signor De Saburow, ambasciatore di Russia a Berlino, avendo inviato, in questa occasione, le sue felicitazioni al principe di Bismarck, ha ricevuto per telegrafo la seguente risposta:

" Vi ringrazio di cuore delle belle parole del vostro telegramma, e sono lieto di inaugurare il mio nuovo anno coll'espressione dei sentimenti personali e politici, che ci agevoleranno l'opera intorno alla quale lavoriamo di comune accordo. „

La *Germania*, di Berlino, organo del partito del centro, pubblica, relativamente alla legge politico-religiosa, la seguente nota:

" La Commissione della Camera dei signori incaricata di presentare un rapporto sulla legge politico-religiosa, comincerà i suoi lavori il 20 aprile. I giornali liberali suppongono che il cancelliere attenderà il voto della Camera dei signori prima di dare la sua approvazione al progetto votato dalla Camera dei deputati.

" Questa supposizione è una mera puerilità. È inutile per noi di combattere l'insinuazione che il centro per salvare questa legge si mostrerà arrendevole nella questione dei tabacchi. Qualunque sia l'opinione dei liberali rispetto al nostro partito, questi signori non hanno però nessuna ragione di considerare il centro come tanto dissennato da cercare di ottenere la legge politico-religiosa con mezzi siffatti. „

In un altro articolo la *Germania* afferma essere impossibile che la Camera dei signori modifichi la legge, giacchè il centro non vi aderirebbe in nessuna guisa. La *Germania* conclude così: " È fuor di dubbio che non sono i nostri piedi che verrebbero vulnerati dai frantumi del compromesso infranto. „

La *Politische Correspondenz* di Vienna annunzia che il ministro degli affari esteri, conte Kalnoky, ha trasmesso al ministro delle finanze, signor Dunajewski, una nota del governo francese, nella quale si propone che la Conferenza monetaria internazionale riassuma i suoi lavori durante l'anno in corso, in un'epoca che si fisserà prossimamente.

Scrivono per telegrafo da Madrid al *Temps* che la fine della discussione del progetto di conversione del debito pubblico è stata rinviata per far luogo alla discussione del trattato di commercio colla Francia. Il rapporto della Commissione su questo trattato, che è stato letto nella seduta del 5 aprile del Congresso, ne propone l'approvazione.

È intenzione del gabinetto di lasciare che la discussione sia quanto mai ampia, affinchè i rappresentanti della Catalogna abbiano modo di esprimere esplicitamente la loro opinione sull'industria catalana, ma il gabinetto è fermamente deciso di respingere qualunque emendamento e di chiedere l'approvazione del trattato senza modificazioni. Il ministero è sicuro di raccogliere una maggioranza di 250 voti, malgrado la defezione dei protezionisti della Catalogna, che votano di solito in favore del governo.

La maggioranza conservatrice accentua la sua opposizione, profittando di tutti i pretesti per prolungare la discussione. Il gabinetto, fermamente risoluto di rimanere inflessibile nella questione economica, evita d'altra parte di far votare dalla Camera un ordine del giorno di fiducia che potrebbe irritare le provincie protezioniste, ed ordina alle autorità di far uso di tutti i mezzi conciliativi verso la popolazione, e di non ricorrere alla forza che nel caso estremo in cui la pace fosse turbata.

La condotta del ministero riscuote gli elogi della stampa liberale e repubblicana. È opinione generale che il gabinetto, col suo atteggiamento energico, che proverà ai protezionisti l'inutilità della loro resistenza, terminerà per scongiurare la crisi.

Fu già annunziato per telegrafo che la sessione della Camera dei notabili d'Egitto è stata chiusa solennemente con un discorso che il ministro presidente ha pronunciato a nome del kedivé. Prima di separarsi la Camera ha votato una nuova legge elettorale, che è stata diggià sanzionata dal kedivé.

Secondo questa legge, è elettore ogni egiziano che abbia compiuto il ventunesimo anno d'età e paghi almeno 500 piastre d'imposte all'anno. Gli ulema, i preti delle varie confessioni cristiane, i rabbini ebrei, gli istitutori o professori delle scuole dello Stato, i funzionari civili, gli ufficiali, gli avvocati, i medici, i farmacisti, gli ingegneri e gli architetti sono elettori di diritto, qualunque sia l'ammontare delle imposte che pagano.

Quanto agli abitanti che sono sotto il protettorato di una potenza estera, essi non hanno diritti elettorali.

Abbiamo già riferito che il governo degli Stati Uniti aveva fatto pratiche presso il gabinetto di Londra onde ottenere che i cittadini americani arrestati e detenuti in Irlanda per avere partecipato alla agitazione agraria, passassero sotto giudizio.

Mentre la diplomazia americana negozia, gli irlandesi domiciliati agli Stati Uniti fanno dal canto loro, col concorso di alcuni indigeni eminenti, delle dimostrazioni in favore dei

cinque o sei cittadini americani vittime delle leggi di coercizione.

Una dimostrazione simile ebbe luogo martedì scorso. Al *Cooper Institute*, sotto la presidenza del *maire* di New-York, fu tenuto un *meeting monstre* per protestare contro la detenzione di nazionali americani nelle prigioni irlandesi. In tale *meeting* presero la parola anche taluni membri della Camera e del Senato degli Stati Uniti, e fra i personaggi che vi fecero adesione per lettera figurarono il vicepresidente della repubblica, signor Davis, il presidente della Camera dei deputati, signor Keifer, l'ex-senatore Conkling, il generale Grant, ecc. Le quali adesioni, dicono i corrispondenti, sono tanto più notevoli, quanto più furono violenti i discorsi che vennero pronunziati nel *meeting*.

Furono adottate delle risoluzioni che dichiarano iniqui gli arresti operati in Irlanda e che proclamano la libertà essere morta in Inghilterra.

Parecchi oratori hanno sostenuto che se la regina d'Inghilterra ha il diritto di disporre a piacer suo dei suoi sudditi, essa commette un oltraggio verso gli Stati Uniti facendo arrestare dei cittadini americani, e che la Repubblica mentirebbe a tutte le sue tradizioni ove non esigesse che i suoi nazionali vengano riposti in libertà, fosse pure a prezzo di una guerra colla Gran Bretagna.

Giunta a questo punto, la discussione ha deviato, e gli oratori hanno censurato il governo di Wasghington e lo stesso presidente signor Arthur.

Essi lo accusarono di tiepidezza nelle sue pratiche per ottenere giustizia a favore degli americani imprigionati in Irlanda; lo accusarono di mostrarsi umile e pauroso davanti all'Inghilterra e pretesero che egli violi il patto costituzionale negando ai suoi nazionali la intera protezione che egli è in obbligo di accordare loro.

Il rappresentante degli Stati Uniti a Londra, sig. Lowell, ebbe anch'esso la sua parte di cotesti attacchi. L'adunanza espresse l'opinione che questo diplomatico abbia male patrocinato la causa dei nazionali americani imprigionati a Kilmainham e ne chiese il richiamo.

Il *New York Herald* ed il *Times* biasimano tutte queste violenze di linguaggio e riconoscono che la tesi che venne sostenuta al *Cooper Institute* è contraria al diritto internazionale, e che se piace a dei cittadini americani di recarsi a fare propaganda rivoluzionaria all'estero, è anche giusto che essi subiscano lo stesso castigo degli indigeni, ed anzi anche un castigo più severo perchè vanno ad immischiarsi di affari che non li riguardano.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Cairo, 9. — Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non accettare la proposta dell'Inghilterra per la stipulazione coll'Italia di una convenzione intesa a fissare le rispettive ragioni di sovranità nella costa sud-occidentale del mar Rosso. L'Egitto vorrebbe limitarsi ad un accordo privato colla Società Rubattino.

L'agente d'Italia ha avuto istruzioni di dichiarare che una simile deliberazione, quando pur fosse definitiva, non potrebbe esercitare alcuna influenza sulle risoluzioni del Governo italiano il quale ha, in Assab, una posizione in fatto e in diritto incontrastabile.

Notizie da Costantinopoli recano che la Sublime Porta dimostra, in questo argomento, che spetta direttamente alla sua competenza, disposizioni più concilianti.

Pietroburgo, 10. — Gortchakow fu dispensato dalle funzioni di ministro degli esteri dietro sua domanda e per motivi di salute. Conserva, oltre il cancellierato, la dignità di membro del Consiglio imperiale.

Madrid, 10. — La situazione, a Barcellona, è oggi migliore. Probabilmente si riapriranno le fabbriche.

Dublino, 10. — Un *meeting* di 10,000 persone biasimò i deputati irlandesi che votarono per la chiusura.

Roma, 10. — Sono destituite di fondamento le voci corse circa un mutamento dei titolari dei posti diplomatici a Costantinopoli ed a Bucarest.

Roma, 10. — Oggi S. E. il signor Christich fu ricevuto in udienza da S. M. il Re d'Italia, al quale consegnò le lettere con cui S. M. il re Milano di Serbia le annuncia la assunzione del titolo Regio.

Il capitano di vascello Van Alphen, comandante la divisione navale olandese nel Mediterraneo, è giunto ieri a Roma recando a S. M. il Re le insegne del Gran Cordone del Leone Neerlandese.

Il ministro dei Paesi Bassi ha chiesto udienza a S. M., per sè e per il comandante Van Alphen, all'oggetto di presentare a S. M. tale onorificenza.

Montevideo, 10. — L'incidente sorto tra il governo uruguayano e la legazione d'Italia ebbe soddisfacente conclusione.

Il ministro degli affari esteri, signor Herrera y Obes, accettò le condizioni proposte dall'inviato italiano, cav. Cova, vale a dire, oltre la punizione dei colpevoli per opera dell'autorità giudiziaria, una indennità di 50 mila lire a favore dei due detenuti che soffersero tormenti, una visita ufficiale del Presidente della Repubblica al rappresentante di S. M., e lo scambio di salve d'artiglieria fra le due bandiere.

Motta di Livenza, 10. — Nel suo discorso al convegno delle Banche popolari ed agrarie del primo gruppo, Luzzatti esaminò le gravezze che pesano sull'agricoltura italiana, i pericoli delle concorrenze americane ed asiatiche ed il progetto di abolizione della tassa fondiaria in Francia. Urge frenare le sovrimposte fondiarie assorbenti la proprietà, diffondere potentemente il credito fondiario ed agrario, allargare ad ogni forma di ricchezza le imposte della provincia, che oggi pesano sulla sola agricoltura. Felicitandosi col presidente del gruppo, che sopra 8300 soci due terzi sieno piccolissimi agricoltori e contadini, accennò ai pericoli dello Stato banchiere, assorbente sempre più i risparmi locali.

E lieto che l'onorevole Ministro Magliani, competentissimo in queste materie, studii ora insieme e d'accordo coll'oratore il modo di restituire all'agricoltura con cauti accorgimenti parte di questo risparmio accentrato. Il Belgio ci precedette nella soluzione del secondo problema. Conchiude dimostrando che senza un solido sviluppo delle industrie manifatturiere l'agricoltura rimarrà debole e stenterà a passare dallo stato estensivo a quello intensivo. *(Vivi applausi)*

Grande concorso di sindaci ed agricoltori.

Madrid, 10. — Vi sono degli scioperi a Siviglia.

Londra, 10. — Parnell fu posto stamane in libertà e partì da Dublino per Londra.

Roma, 10. — Le riscossioni dal 1° gennaio a tutto marzo 1882 presentano un aumento di lire 4,572,334 44 in confronto allo stesso periodo di tempo del 1881.

Palermo, 10. — Stasera una numerosa dimostrazione di giovani con fiaccole, fuochi di bengala, bandiere e musiche si recò a salutare il generale Garibaldi.

San Vincenzo, 10. — Proveniente da Genova arrivò e prosegue per la Plata il vapore *Atlantico*, della Società Dufour e Bruzzo.

R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN MODENA

Programma *pel concorso ai premi d'onore dell'anno* 1881-1882.

I premi che annualmente si distribuiscono dalla R. Accademia sono distinti in due classi.

La prima comprende due premi, della complessiva somma di italiane lire 1000, da distribuirsi in parti eguali agli autori di due *Memorie* o *Dissertazioni* sopra temi *morali-politici*, proposti dalla R. Accademia, e che dalla medesima sieno riconosciute degne della corona. In appendice a questa prima classe di premi se ne aggiunge in quest'anno un terzo, di italiane lire 500, che il sottoscritto presidente assegna del proprio per la *Memoria* o *Dissertazione* che sia per cogliere la palma sopra un tema d'argomento economico proposto da lui, e pel quale voglionsi egualmente osservate, come per gli altri due, tutte le condizioni portate dal presente programma.

La seconda classe comprende due premi, della complessiva somma di italiane lire 800, da distribuirsi in quote eguali a due tra gl'inventori di qualche *nuovo* e *vantaggioso metodo di agricoltura* debitamente dichiarato, o di qualche *perfezionamento di un'arte qualsiasi propriamente detta*.

La R. Accademia pertanto, col mezzo della Direzione centrale, ha scelti, pel concorso del corrente anno 1881-1882, i due temi *morali-politici* qui sotto notati, ai numeri I e II; ai quali si fa seguire, al numero III, l'accennato tema proposto dal presidente.

« I. — Se, e quali riforme possano introdursi nell'attuale ordinamento giudiziario, perchè meglio valga a rispondere alle esigenze della giustizia e della libertà. »

« II. — Il passato, il presente e l'avvenire degli arbitrati internazionali. »

« III. — Se nelle presenti condizioni dell'industria italiana, e a scemare i danni ad essa derivabili dai trattati di commercio, fosse da consigliarsi alle classi abbienti la preferenza, in quanto è possibile, della merce nazionale alla straniera. Nel caso affermativo, quali sarebbero i mezzi pratici migliori per propagare efficacemente e rendere operativo il consiglio. »

Gli scritti spettanti ai premi della prima classe possono solo essere in lingua italiana o latina. Debbono essere anonimi, e contrassegnati da un motto ripetuto sopra una scheda o lettera suggellata, entro la quale un'altra busta, pur suggellata e contrassegnata da un diverso motto, noto solo all'autore, conterrà il nome, cognome, patria, domicilio ed indirizzo di esso: dovendosi poi anche evitare negli scritti stessi qualunque indizio che possa far conoscere l'autore medesimo.

Il *Concorso* è aperto ai dotti italiani ed esteri riguardo ai premi della 1ª classe; ma riguardo ai premi della 2ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e Reggio, ai quali altresì rammentasi che i nuovi metodi di agricoltura che avranno a proporre si vogliono applicabili all'agricoltura usata nelle provincie stesse.

Tutti i componimenti inviati al *Concorso* dovranno essere inediti e chiaramente e nitidamente scritti, altrimenti non saranno presi in esame. E si spediranno franchi di porto, al più tardi entro il 31 dicembre 1882 (termine di rigore), col seguente indirizzo: *Al Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena*. Dalla Presidenza poi verranno trasmessi alle rispettive Commissioni elette a giudicarli.

Gli agricoltori e gli artisti che intendano di aspirare al *Concorso* dovranno avere entro il predetto termine presentato, quanto agli agricoltori, la descrizione succinta ed esatta del loro trovato, con indicazione del luogo a cui avesse a riferirsi, affinchè l'Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune; e quanto agli artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall'Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Sì gli uni che gli altri, amando rimanere occulti, non avrebbero che a regolarsi in modo consimile a quello dei concorrenti ai premi dell'altra classe.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli del *premio*, o dell'*accessit*, saranno, colle dovute formalità, subito aperte; le altre saranno conservate nella loro integrità per un anno, allo scopo di potere all'uopo verificare l'identità degli autori che chiedessero la restituzione delle produzioni presentate; scorso il qual termine, le schede delle Memorie non richieste saranno date alle fiamme.

Quegli autori che bramassero ricuperare i loro manoscritti dovranno destinare persona in Modena che ne faccia la domanda e ne rilasci la ricevuta. Il contrassegno per giustificare la richiesta sarà l'indicazione d'ambi i motti del componimento, tanto il palese, che il segreto: così la semplice apertura della esterna busta della scheda basterà alla verifica, restando incognito l'autore.

I componimenti premiati verranno impressi fra le *Memorie* accademiche; e d'un conveniente numero d'esemplari saranno presentati gli autori. A giudizio della Direzione centrale potrà accordarsi l'onore della stampa anche a scritti riconosciuti degni dello *accessit*, sempre però col consenso degli autori.

Modena, 29 gennaio 1882.

Il Presidente GIUSEPPE CAMPORI. *Il Segretario generale* PIETRO BORTOLOTTI.

BOLLETTINO METEORICO DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 10 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	11,2	1,1
Domodossola	coperto	—	17,0	6,0
Milano	3/4 coperto	—	17,0	6,6
Verona	coperto	—	14,5	5,8
Venezia	coperto	calmo	10,1	5,9
Torino	coperto	—	14,1	5,8
Parma	coperto	—	14,4	3,8
Modena	3/4 coperto	—	13,6	5,0
Genova	3/4 coperto	calmo	16,6	9,9
Pesaro	coperto	calmo	13,4	1,9
P. Maurizio	3/4 coperto	mosso	17,2	10,1
Firenze	coperto	—	18,5	7,3
Urbino	coperto	—	10,8	3,5
Ancona	coperto	calmo	14,2	6,9
Livorno	coperto	calmo	17,5	7,8
Perugia	coperto	—	15,3	4,7
Camerino	1/2 coperto	—	10,7	1,2
Portoferraio	sereno	legg. mosso	16,9	12,0
Aquila	1/2 coperto	legg. mosso	14,0	2,9
Roma	1/2 coperto	—	17,3	8,2
Foggia	sereno	—	16,4	4,4
Napoli	sereno	calmo	16,8	9,1
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	11,1	1,7
Lecce	1/4 coperto	—	20,3	7,6
Cosenza	sereno	—	15,0	5,0
Cagliari	1/4 coperto	mosso	19,0	9,0
Catanzaro	3/4 coperto	—	15,0	4,4
Reggio Cal.	coperto	calmo	15,4	11,2
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	16,3	9,8
Caltanissetta	1/2 coperto	—	10,0	5,6
P. Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	17,5	11,4
Siracusa	coperto	molto agit.	13,7	11,3

TELEGRAMMA METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 10 aprile 1882.

Pressione diminuita notevolmente sulla Scandinavia; massima (770) al centro della Russia, minima (749) al centro della Svezia. Zurigo 762.

In Italia barometro disceso 4 mm. al N, poco al S, leggermente depresso nel golfo di Genova e poco diverso da 757 mm.

Nel pomeriggio di ieri venti abbastanza forti del 1° quadrante sull'Italia superiore; nelle 24 ore pioggierelle qua e là.

Stamane cielo coperto sull'Italia superiore, misto altrove; greco moderato lungo la costa jonica, venti deboli altrove.

Temperatura abbassata al N.

Mare molto agitato a Siracusa; agitato a Capo Spartivento, Cozzo Spadaro e Malta, quasi calmo altrove.

Probabilità: pioggie temporalesche specialmente al N e centro.

Osservatorio del Collegio Romano — 10 aprile 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = $49^m,65$.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	757,0	755,6	754,7	755,4
Termomet. esterno (centigrado)	9,8	15,6	15,4	10,5
Umidità relativa....	78	50	53	73
Umidità assoluta...	7,05	6,64	6,88	6,97
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	SSW. 23	SSW. 34	SE. 23
Stato del cielo........	6. cirro-cumuli	10. cumuli nembi	4 cumuli nembi a NE	10. nubi

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 15,8 C. = 12,6 R. | Minimo = 8,2 C. = 6,6 R.

Pioggia in 24 ore: mm. 10,4. Colla pioggia delle ore 10 ant. grandine, temporali intorno. Dopo il mezzodì con tuoni. Altro temporale alle 7 ore della sera con pioggia, grandine, lampi e tuoni.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 11 aprile 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1882	—	—	90 70	90 65	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro – Emiss. 1860/64 .	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 40
Prestito Romano, Blount	„	—	—	91 „	90 80	—	—	—	—	93 30
Detto Rothschild	1° dicembre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	93 „
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 ..	1° ottobre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	„	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° luglio 1881	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° gennaio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1100 „
Banca Generale..............	„	500 „	250 „	612 „	611 50	616 50	615 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	1° gennaio 1882	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1881	500 „	500 „	500 50	500 „	—	—	—	—	—
Banca di Roma	1° gennaio 1882	500 „	250 „	—	—	628 „	627 „	—	—	—
Banca Tiberina	„	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	15 marzo 1881	500 „	250 „	—	—	620 „	615 „	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	451 „
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1882	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	„	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.....	„	500 „	500 „	—	—	904 „	903 „	—	—	—
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	„	500 oro	200 oro	—	—	—	—	—	—	520 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas..	„	500 „	500 „	940 „	938 „	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane..........	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche ...	1° dicembre 1881	100 „	30 „	104 „	103 50	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali.........	1° gennaio 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	470 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	275 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia...........	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	101 67½	101 42½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 77	25 72	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire.........	—	20 65	20 63	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (1° sem. 1882) 92 95 fine.
Parigi *chèques* 102 60.
Londra *chèques* 25 73.
Rendita italiana 5 0/0 (1° luglio 1882) 90 60, 65 cont.
Banca Generale 613 75, 14, 15, 15 25, 15 50 fine – 612 cont.
Società immobiliare 500 cont.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 938 cont.
Telefoni ed applicaz. elettr. 104 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DI BOLOGNA

Impresa dei lavori di rialzo e rinforzo degli argini destro e sinistro di un tronco del torrente Quaderna, dall'idrometro Mattei allo sbocco del Gaiana, nei comuni di Medicina e Budrio.

Avviso d'incanto definitivo.

Essendo stata presentata in tempo utile un'offerta di ribasso più del ventesimo, si previene il pubblico che ad un'ora pomeridiana del giorno 26 corrente mese si procederà in quest'ufficio, alla presenza del signor prefetto, o di chi per esso, all'appalto e deliberamento dell'impresa sovra menzionata, in base al piano di esecuzione del giorno 22 giugno 1877, formato dall'ufficio del Genio civile e visibile in questa segreteria ogni giorno nelle ore d'ufficio.

Avvertenze.

1. L'impresa ascende ora alla somma di lire 39,969 35, ed i lavori dovranno essere compiuti entro il termine di 60 giorni naturali consecutivi, a datare da quello della consegna.

2. L'incanto avrà luogo all'estinzione della candela vergine e colle formalità prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

3. Gli aspiranti dovranno giustificare la loro idoneità e moralità colla produzione di due certificati, uno dell'autorità del luogo di domicilio di data recente, e l'altro di un ingegnere, confermato dal prefetto della provincia, e datato da non più di sei mesi.

4. Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti dovranno presentare il certificato di avere versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito di lire 3000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale che si richiede per aspirare all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

6. Le spese tutte relative alla presente asta, contratto, registro e copie, sono a carico del deliberatario.

Bologna, li 6 aprile 1882.

1920 *Il Segretario delegato*: PETRONIO TESTONI.

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

AVVISO.

In relazione al precedente avviso d'asta del 19 marzo 1882 per lo appalto dello spaccio all'ingrosso di generi di privativa in Donnaz, si rende noto che nel primo incanto seguito li 8 aprile 1882, l'appalto, per un novennio, del succitato spaccio all'ingrosso venne deliberato per la minore provvigione stata offerta in lire 4 30, per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei sali; e in lire 1 20 per ogni cento lire sul prezzo d'acquisto dei tabacchi, e che la presentazione di migliori offerte in diminuzione non inferiore al ventesimo della preindicata provvigione, potrà essere fatta nell'ufficio di quest'Intendenza nel termine perentorio di giorni 15, decorribili da oggi, e scadenti alle ore 12 meridiane del giorno 24 del corrente mese di aprile.

Torino, li 8 aprile 1882.

Per l'Intendente

1944 *Il Primo Segretario*: DEROSSI GIOVANNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN BELLUNO

AVVISO.

Nell'incanto oggi tenutosi, in relazione all'avviso d'asta 22 marzo 1882, numero 3952, pel riappalto dei dazi consumo governativi dal 1° giugno 1882 fino al 31 dicembre 1885, e pei comuni designati nell'avviso medesimo, rimase deliberato il seguente lotto:

Lotto III — Comuni di Quero, Alano e Vas, per l'annuo canone complessivo di lire 4026 (quattromilaventisei).

In relazione all'art. 9 dell'avviso suddetto si avverte pertanto che fino alle ore dodici meridiane del giorno 24 aprile 1882 si accetteranno da questa Intendenza le offerte di miglioria a quella sopra indicata, le quali devono portare per lo meno l'aumento del ventesimo del prezzo che servì di base alla delibera suddetta.

Nel caso di offerte ammissibili si terrà l'ultimo esperimento d'asta nel giorno 6 maggio 1882, alle ore 12 meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

Belluno, 8 aprile 1882.

1956 *L'Intendente*: BOTTESINI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI FIRENZE (11ª)

Avviso d'Asta per primo incanto (N. 16).

Si notifica che nel giorno 19 del corrente mese di aprile, alle ore 10 ant., avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, n. 22, 2° piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei Panifici militari della Divisione, cioè:

LOCALITÀ nella quale dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi — Qualità	Grano da provvedersi — Quantità in *Quintali*	N. dei lotti	Quantità per ogni lotto *Quintali*	Rate di consegna	MODO d'introduzione	Tempo utile per la consegna
Nel Panificio militare di Firenze	Nazionale	3000	30	100	2	I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nel controindicato Panificio militare, a tutte loro spese, diligenza e pericolo.	La prima rata di consegna dovrà essere compiuta nel termine di giorni 10 dal giorno successivo a quello in cui fu ricevuto dal deliberatario l'avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, e la successiva consegna dovrà effettuarsi pariment in giorni dieci, coll'intervallo però di dieci giorni.

Avvertenza — La cauzione per ogni lotto del grano è stabilita in L. 250.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1881, del peso non minore di chilogrammi 75 per ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione.

I capitoli generali e parziali di oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili in questa Direzione e presso tutte le altre del Regno.

Potranno essere presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e scritte su carta bollata da lira una, e non già su carta comune con marca da bollo, ed i prezzi offerti dovranno esservi chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Tesoreria provinciale di Firenze, od in quelle delle città nelle quali hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma sopra stabilita a cauzione, la quale dovrà essere in contanti, od in titoli di rendita del Debito Pubblico al portatore secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito. Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali avranno offerto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo, e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso, non minore del ventesimo, è limitato in giorni 5, dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano ufficialmente da dette Direzioni e Sezioni a quest'uffizio prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e se non consterà del pari ufficialmente che i medesimi abbiano depositata la prescritta cauzione.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Non saranno ammesse offerte per telegramma.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

La tassa di registro, non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Sarà pure a loro carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che i deliberatari richiedessero.

Firenze, 8 aprile 1882.

Per detta Direzione di Commissariato militare

1914 *Il Capitano Commissario*: ROTONDO.

N. 138.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 11 175 per cento fatta in tempo utile sul presunto annuo prezzo di lire 30,550 45, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 20 marzo u. s., per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione, dal 1° aprile 1882 al 31 marzo 1891, del tronco della strada nazionale, n. 27 bis, da Arezzo a Fossombrone, compreso fra Bocca Trabaria e la Borgata di Calmazzo, della lunghezza di metri 64671 85, escluse le traverse di Mercatello, Sant'Angelo in Vado ed Urbania,

si procederà alle ore 10 ant. di martedì 25 aprile corr., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Pesaro, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quegli che risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta annua somma di lire 27,136 44 a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 10 settembre 1881, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Pesaro.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2000, ed in metà dell'annuo canone di deliberamento quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 10 aprile 1882

1935 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

AVVISO.

Nel giorno 10 maggio 1882, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento, nei giorni 15 e 20 maggio 1882 avrà luogo, presso la Pretura di Guarcino, l'asta dei seguenti immobili, posti nel comune di Anticoli di Campagna, di proprietà della Cappella in Torre del Santissimo Sacramento:

Terreno seminativo e vitato, in vocabolo Curiano, della estensione di tavole 75 82, sezione prima, parte 141, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, estimo censuario scudi 503 19, valore liquidato a termini dell'art. 663 del Codice di procedura civile lire 4536 40, confinanti Floridi Giacinto da due lati e Falconi Pietro ed altri, deposito per adire all'asta lire 226 77.

La somma del deposito dev'essere versata nella cancelleria della Pretura di Guarcino prima dell'apertura dell'asta.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento; non effettuando il pagamento entro il detto termine lo immobile sarà posto nuovamente all'incanto a spese e rischio di lui.

Le spese d'asta, di tassa, di registro e contrattuali, quelle della sentenza di vendita e sua notificazione, registro e trascrizione, e qualunque altra, sono tutte a carico del deliberatario, che dovrà pure rimborsare al procedente le tasse di procedura e spese tutte che fossero state da lui anticipate.

Dovrà inoltre l'aggiudicatario, nel termine di legge, far eseguire le volture catastali, e ciò a sgravio dell'espropriato e dell'esecutante.

Anticoli di Campagna, 7 aprile 1882.

1940 *L'Esattore:* G. GAMBA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Padova (6ª)

Avviso d'Asta di primo incanto (N. 8).

Si notifica che nel giorno 19 del corr. mese di aprile, ad un'ora pom., presso la Direzione suddetta, sita in piazza Capitaniato, n. 291-D, si procederà, avanti il signor direttore, col mezzo di partiti segreti, all'appalto per la provvista di

Frumento occorrente al Panificio militare di Padova.

DESIGNAZIONE del magazzino al quale deve essere consegnato il genere	Unità di misura	GRANO DA PROVVEDERSI		N. dei lotti	Quantità per cadaun lotto *Quintali*	Rate uguali di consegna
		Qualità del genere	Quantità totale in quintali			
Panificio militare di Padova .	Quintale	Nazionale	6000	60	100	3

Somma per cauzione di cadaun lotto lire 200.

Tempo utile per le consegne — La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui il fornitore riceverà l'avviso dell'approvazione del contratto; quella della seconda in 10 giorni, con l'intervallo di giorni 10 dalla prima consegna; e così per la consegna della terza.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto 1881, del peso non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro, di qualità corrispondente al campione esistente presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali, i quali sono visibili presso questa e presso tutte le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da lira una.

Il deliberamento avrà luogo lotto per lotto a favore dell'accorrente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto nella propria scheda un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito dal Ministero della Guerra in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il prezzo dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 5, decorribili dalle ore due pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio di lire duecento per ogni lotto.

Il deposito dovrà effettuarsi nella Tesoreria provinciale di Padova, oppure in quelle delle città dove hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, le quali, come si dirà in appresso, sono autorizzate ad accettare i partiti.

La somma costituente il deposito dovrà essere in moneta corrente, od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta da bollo ordinario da lira una, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti alle Direzioni o Sezioni di Commissariato militare di tutto il Regno, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti dei pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio di asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di un'autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, d'inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Dato in Padova, addì 8 aprile 1882.

1936 *Il Capitano Commissario:* G. CASTELVETRI.

INTENDENZA DI FINANZA IN PESARO

AVVISO D'ASTA *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di generi di privativa in Cagli.*

In esecuzione dell'art. 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Cagli, nel circondario di Urbino, nella provincia di Pesaro.

A tale effetto nel giorno 24 del mese di aprile anno 1882, all'ora una pom., sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Pesaro l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali dal magazzino di deposito in Pesaro ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Chiaravalle.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono ora assegnate n. 22 rivendite, come appresso:

Numero d'ordine	COMUNE	BORGATA o VIA	Numero della rivendita
1	Cagli	Corso	1
2	Id.	Piazza Vittorio Emanuele	2
3	Id.	Porta Vittoria	3
4	Id.	Porta Cantiano	4
5	Id.	Pianello	5
6	Id.	Smirra	6
7	Id.	Acquaviva	7
8	Acqualagna	Piazza	1
9	Id.	Pelingo	2
10	Frontone	Castello	1
11	Serra S. Abbondio	Id.	4
12	Apecchio	Carda	2
13	Cantiano	Collegiata	1
14	Id.	Flaminia	2
15	Id.	Ponterìccioli	3
16	Id.	Chiaserna	4
17	Pergola	Corso	1
18	Id.	Id.	2
19	Id.	Id.	3
20	Id.	Piano	4
21	Id.	Borgo	5
22	Id.	Pantano	6

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio d'appaltarsi viene calcolata:

Pel sale { Comune . / Macinato / Raffinato } in quint. 1620 che al prezzo di tariffa ammontano a L. 87,520
Agrario . id. 115 id. id. „ 1,380

In complesso quint. 1735 pel complessivo importo di . . . L. 88,900

Pei tabacchi: in quintali 97 che al prezzo di tariffa ammontano a L. 80,400

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 5 66 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lire 1 865 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 6529 90.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 5529 90, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolato in lire 350, ammonterebbe in totale a lire 1350, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza di finanza in Pesaro.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In sali per il valore di. . . L. 6,000
In tabacchi id. . . . „ 5,000

e quindi in totale L. 11,000

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza di finanza in Pesaro.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° Essere stese su carta da bollo da una lira;

2° Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali, quanto pei tabacchi;

3° Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'art. 3 dei capitoli d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4° Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, semprechè sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato di oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, che andrà a scadere il giorno 13 maggio 1882, alle ore 2 pomeridiane precise.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Pesaro, addì 2 aprile 1882.

1890 *L'Intendente*: MAZARI.

SOCIETA' ANONIMA
della Strada Ferrata Vigevano-Milano per Abbiategrasso
con stazione a Porta Ticinese

(1ª *pubblicazione*)

Il Consiglio d'amministrazione previene i signori azionisti della Società che essi sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 13 maggio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, nel locale di residenza dell'amministrazione sociale, corso Venezia, n. 31, per la trattazione degli oggetti indicati nel seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente dell'assemblea, a termini dello articolo 24 dello statuto;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'andamento della gestione sociale;
3. Relazione della Commissione di revisione sul bilancio sociale dell'anno 1881, a termini dell'art. 25 dello statuto ed approvazione dello stesso con determinazione del dividendo agli azionisti;
4. Omologazione di atto col municipio di Milano per cessione fattagli di una porzione dell'area ancora disponibile, a maggior allargamento della strada Alzaja sino alla cassina Spinada;
5. Elezione di tre membri del Consiglio d'amministrazione in surrogazione dei signori Gavazzi dott. Giovanni, Mira ing. cav. Carlo e Ponzinibio avv. Achille, cessanti per turno di anzianità, i quali potranno essere rieletti;
6. Elezione della Commissione di revisione pel bilancio dell'anno 1882.

All'assemblea hanno diritto d'intervenire tutti i possessori di azioni, ma non hanno voto che i possessori di cinque azioni. I possessori di un numero maggiore di azioni hanno un voto ogni cinque azioni, ma non possono avere più di cinque voti. Gli azionisti possono farsi rappresentare da un procuratore munito di speciale mandato anche per semplice lettera, purchè esso pure sia azionista, e questi potrà così avere cinque voti per sè e cinque qual mandatario (art. 19 dello statuto).

Per avere diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositare i loro titoli presso l'ufficio della Società in Milano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e loro sarà rimesso un certificato di ricevuta dei medesimi. Questo certificato nominativo personale indicherà il numero delle azioni depositate e il numero dei voti che spettano al portatore, e servirà per carta d'ammissione all'assemblea, anche nel caso della successiva riunione (art. 23 dello statuto).

Gli azionisti possessori di titoli nominativi iscritti nei registri della Società cinque giorni prima da quello fissato per l'assemblea sono dispensati per l'intervento alla medesima dalla formalità del deposito. Dovranno però presentare i propri titoli all'ingresso della sala per le debite ricognizioni ed annotazioni (articolo 23 succitato).

A sensi dell'art. 18 dello statuto l'assemblea si riterrà legalmente costituita quando vi siano intervenuti almeno 25 azionisti, i quali rappresentino 1/3 del capitale sociale, e le sue deliberazioni saranno valide quando abbiano ottenuta la maggioranza assoluta dei voti degli azionisti presenti, a termini del successivo articolo 26 dello statuto.

Qualora alla prima convocazione non si ottenesse la rappresentanza preaccennata, si farà luogo ad una seconda convocazione pel giorno 24 maggio successivo.

Milano, dall'ufficio della Società, corso Venezia, n. 31, li 8 aprile 1882.

1930 **LA PRESIDENZA.**

AVVISO.
(2a *pubblicazione*)

Nel giorno 10 maggio 1882, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale a quarto ribasso del seguente fondo espropriato in danno della ditta Bertinelli e Nicoletti, e per essa del signor Francesco Nicoletti del fu Luigi, suo rappresentante, nonchè di monsignor Pasquale Badia, quale amministratore deputato della suddetta ditta Bertinelli e Nicoletti, ad istanza del signor Luigi Giraldini di Valentino, cessionario del signor Filippo Dracsti, domiciliato in Roma, piazza Foro Trajano, n. 59, ed elettivamente in via del Quirinale, n. 7, presso lo studio legale del procuratore signor Giocondo Capobianco, da cui è rappresentato:

Secondo e terzo piano della casa in Roma, via Panico, con due ingressi, uno al n. 32 e l'altro al n. 34; il fabbricato intero è gravato del canone di scudi 17 e baj. 85 1[2, pari a lire 95 96, a favore dei Santi Celso e Giuliano, segnato in mappa n. 451, nn. 7 e 8, rione V, gravato dell'imposta come sopra di lire 140 63.

La vendita si farà in un sol lotto e col vincolo dell'usufrutto vita natural durante a favore della signora Rosa Levati vedova Petrucci, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 2443 85.

Contemporaneamente, io sottoscritto Rabaglino Luigi, usciere addetto al Regio Tribunale civile e correzionale di Roma, ho notificato il detto bando a monsignor Pasquale Badia, nella sua spiegata qualifica, di incogniti domicilio, residenza e dimora, a mente dell'art. 141 Codice procedura civile.

Roma, 8 aprile 1882.

1909 RABAGLINO LUIGI usciere.

AVVISO.

A richiesta del signor Luigi Geraldini, domiciliato in Roma Piazza Foro Trajano, 59, ed elettivamente in via del Quirinale, 47, presso il procuratore sig. Giocondo avv. Capobianco,

Io sottoscritto usciere addetto al Regio Tribunale civile di Roma, in forza di sentenza resa dal lodato Tribunale, 1a sezione, li 10 febbraio corrente anno, registrata a Roma li 15 detto, al volume 118, n. 1191, colla quale viene aggiudicato allo istante il seguente fondo espropriato in danno della ditta Bertinelli e Nicoletti, e per essa del sig. Francesco Nicoletti, non che di monsig. Pasquale Badia, quale amministratore deputato alla stessa Ditta, e cioè il primo e secondo piano della casa in Roma, via Borgo Nuovo, n. 115, segnata in mappa n. 465, rione XIV, ho notificato la detta sentenza, a forma dell'articolo 141 Codice procedura civile, al prefato monsignor Pasquale Badia, nella spiegata qualifica, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, e gli ho fatto precetto di rilasciare nel termine di giorni dieci il fondo stesso a disposizione dello istante, con avvertimento che in difetto si procederà come per legge.

Roma, li 8 aprile 1882.

1933 L'usciere RABAGLINO LUIGI.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Sunto del ricorso

Del signor Giuseppe Phelps, contro i signori Pietro Brecard, di domicilio, residenza e dimora non conosciuti, e comm. Enrico Parher, residente in Inghilterra, per la nullità della sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 aprile 1881, notificata il 13 gennaio 1882, per violazione della L. 4 ff. de conf. 3 de Re 26 de Rej, 2, 8 Cod. de ex Rej, art. 36, 203, 517 3°, 4°, 5° e 8° Cod. proc. civ. Per avere separato di causa Parher. II. Viol. dell'art. 517 2°, 6° e 8° Proc. civ. L. 13 ff. Rat. ab art. 1227, 1320 Cod. civ. Perchè ammessa la concausa ha limitato i danni a lire 7000. Si comunica mandato e sentenza denunziata e la fede del deposito di lire 150 dell'ufficio di Roma 5 aprile 1882.

Avv. Filippo Norcia.
Avv. Antonio Senesi.

Roma, 10 aprile 1882.

1945 GIUSEPPE ALESSI usciere.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

Avviso di secondo incanto.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno 26 aprile corrente mese si procederà, in una delle sale del palazzo della Prefettura in Potenza, innanzi l'illustrissimo signor reggente la Prefettura medesima, o chi per esso, all'esperimento di secondo pubblico incanto, col metodo dei partiti segreti, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada obbligatoria del comune di Venosa, che dal tratturo di Spinazzola va ad innestarsi con la nazionale verso Canosa e con la provinciale verso Cirignola, della lunghezza di metri 17018 79, e per il presunto prezzo, soggetto a ribasso d'asta, di lire 140,807 11.

I concorrenti all'asta, per esservi ammessi a far partiti dovranno esibire alla autorità che la presiede i certificati di moralità e d'idoneità ai sensi dell'articolo 2° del capitolato d'appalto, e la ricevuta della Tesoreria provinciale attestante l'eseguito deposito provvisorio di lire 5000 a guarentigia dell'incanto avvertendosi che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Le offerte dovranno essere scritte su carta bollata di una lira e presentate all'incanto in pieghi suggellati, opportunamente sottoscritte.

Non sarà tenuto conto delle offerte condizionate o per persone a nominare.

L'appalto sarà deliberato quand'anche non si abbia che una sola offerta in ribasso del presunto prezzo a base d'incanto sovra indicato, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito nella scheda prefettizia.

L'impresa resterà vincolata al relativo progetto in data 8 agosto 1881, ed al capitolato d'appalto della stessa data, visibili nella 1a Divisione di questa Prefettura in tutte le ore d'ufficio.

La cauzione definitiva dell'appalto che dovrà essere prestata dal deliberatario a guarentigia degli obblighi che assume è fissata in lire 14,000.

Tale cauzione potrà essere data in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa corrente nel giorno del deposito, oppure mediante valida ipoteca su fondi liberi del valore doppio della detta cauzione.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi all'aggiudicazione definitiva dell'appalto stipulare il relativo contratto.

Tutte le spese inerenti agl'incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, è stabilito in giorni quindici successivi alla pubblicazione del relativo avviso.

Potenza, li 6 aprile 1882.

Per detta Regia Prefettura
Pel Segretario delegato: MATTEO FORTE.

1919

ESATTORIA DI VALENTANO

L'esattore sottoscritto fa noto che nel giorno 8 maggio 1882 avrà luogo presso la Regia Pretura di Valentano, alle ore 9 ant., la vendita a pubblico incanto dell'immobile qui appresso descritto, appartenente al signor Nicolangeli Pietro del fu Angelo, quivi domiciliato, debitore di questa esattoria:

Fabbricato, situato in Valentano, in via Masi, n. 5, sezione 1a, part. 1325[2, del reddito catastale di lire 45, prezzo minimo lire 337 80, libera proprietà, a confine Cofanetto Bartolomea, Magnapane Bartolomeo e strada.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente, a cui carico sono le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo minimo.

Occorrendo un secondo e terzo incanto, il primo avrà luogo il giorno 15 ed il secondo il 22 maggio 1882, nel luogo ed ore suindicati.

Valentano, 31 marzo 1882.

Per l'Esattore: BRUNORI ADRIANO collettore.

1921

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Resoconto delle Operazioni settimanali dal 3 al di 8 aprile 1882. 1953

		VERSAMENTI		RITIRI	
		N.	Somma	N.	Somma
Cassa Centrale	Risparmi	230	71,583 21	231	70,848 53
	Depositi	51	177,209 12	43	76,966 03
		281	248,792 33	274	147,814 56
Casse affiliate - Risparmi e Depositi dal 2 aprile all'8 detto		252	26,045 53	86	23,892 97
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze			»		»

CANCELLERIA DELLA PRETURA
del 5° mandamento di Roma.

Si notifica al pubblico che nel dì 4 (quattro) corrente aprile la signora Costa Elvira del vivo Antonio, vedova di Merolli Carlo, maggiore d'età, romana, domiciliata nel palazzo Costa, in piazza San Francesco a Ripa, n. 75, possidente, come madre e legittima rappresentante delle sue figlie minorenni Emma, Rosa e Laura del fu Carlo Merolli, dichiarò in questa cancelleria di accettare col beneficio dell'inventario, per l'esclusivo interesse delle prenominate sue tre figlie minorenni, la eredità intestata del comune loro genitore Merolli Carlo del fu Costantino, morto li 23 (ventitre) febbraio del corrente anno, in questa città, nel suddetto palazzo Costa, in cui ebbe l'ultima sua abitazione.

Roma, li 5 aprile 1882.

1894 L. IMPERATORI canc.

CANCELLERIA DELLA PRETURA
del 5° mandamento di Roma.

Si fa noto a chiunque possa avere interesse che con atto ricevuto in questa cancelleria nel dì 3 (tre) corrente aprile, il signor Luigi Polverosi del fu Bartolomeo, di anni 34, romano, domiciliato in via Ostiense, fuori Porta San Paolo, possidente, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario la eredità intestata del proprio genitore Bartolomeo Polverosi fu Camillo, morto il 12 (dodici) febbraio ultimo scorso, nella sua ultima abitazione, alla via e numero suddetti.

Roma, li 5 aprile 1882.

1895 L. IMPERATORI canc.

AVVISO. 1932
(2a *pubblicazione*)

All'udienza del 10 maggio 1882, innanzi alla seconda sezione civile di Roma, sulla istanza di Filippo e Antonio Serafini, domiciliati elettivamente nello studio dell'avvocato signor Achille Salvatori, ed in danno della signora Caterina Milani, di Montorio Romano, si procederà alla vendita forzata:

1° Di un terreno alberato, in territorio di Montorio Romano, in vocabolo Quercia del Piano, ai numeri di mappa 747, 748.

2° Cantina entro Montorio Romano, in via Borgo San Lorenzo, n. 39.

La vendita sarà aperta sull'offerta fatta dagli istanti di lire 337, e colle condizioni inserte nel bando redatto dal vicecancelliere A. Castellani il 5 aprile 1882, che trovasi depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, 8 aprile 1882.

Avv. ACHILLE SALVATORI proc.

AVVISO.
(1a *pubblicazione*)

A sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, si deduce a pubblica notizia che gli eredi del dottore notaio Annibale Ponzoni, già residente in Cuggiono, e mancato ai vivi in Milano nel giorno venti maggio 1881, hanno presentato istanza al Tribunale civile e correzionale in Milano per lo svincolo della rendita pubblica dello Stato da lui prestata a cauzione dell'esercizio del notariato.

Milano, il 2 aprile 1882

1947 EGIDIO CAIRONI usciere.

PRETURA DI ACQUAPENDENTE.

Con atto del dì 26 febbraio 1882, seguito nella cancelleria della suddetta Pretura, Paolini Vincenzo fu Francesco, nella sua qualità di tutore delle minori Francesca e Faustina Badini fu Paolo, di San Lorenzo Nuovo, dichiarò di accettare col benefizio di legge e di inventario l'eredità pervenuta a dette minori dal defunto genitore Paolo.

Addì 6 aprile 1882.

1900 LUCIANO BACHIORRI canc.

CAMERANO NATALE, Gerente.
ROMA — Tip. EREDI BOTTA.